

VADEMECUM SUI CFL:

PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO

(art. 3 Legge 19/12/1984, n. 863 – art. 16 Legge 19/7/1995 – art. 36 D.lgs 30/3/2001, n. 165)

INTRODUZIONE

Il contratto di formazione e lavoro è un contratto diretto all'inserimento di giovani nel mondo del lavoro per l'acquisizione di professionalità elevata o intermedia oppure mirato ad agevolare l'inserimento professionale, mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo. La stipula del contratto è subordinata all'approvazione da parte dell'organo competente del relativo progetto di formazione e lavoro.

LAVORATORI DESTINATARI	Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i seguenti soggetti: giovani di età non superiore a 32 anni (minimo 16 anni) (art. 6, c. 1 L. 451/1994); lavoratori con lo status di profugo senza limite di età (art. 5 L. 334/1991)
DATORI DI LAVORO	I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche (art. 85, c. 9 D.lgs 276/2003) Per poter assumere mediante contratti di formazione e lavoro, i soggetti sopra indicati devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti (art. 16, c. 11 L. 451/1994).
PROGETTO FORMATIVO	Il contratto di formazione e lavoro può essere classificato in base alle seguenti tipologie formative (art. 16, cc. 2 e 5 L. 451/1994): A1: acquisizione di professionalità intermedia): formazione di almeno 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa A2: acquisizione di professionalità elevata): formazione di almeno 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa B: inserimento professionale): formazione di almeno 20 ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione aziendale e alla prevenzione ambientale antinfortunistica. Per l'area di vigilanza l'art. 3, c. 8 del CCNL comparto regioni e autonomie locali (Pubblicazione GU n. 277 del 27/11/2000) prevede che le ore minime di formazione riguardino le materie attinenti alla specifica professionalità).
PARI OPPORTUNITÀ AUTORIZZAZIONE	Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla Legge 10/4/1991, n. 125 (art. 16, c. 13 L. 451/1994). I progetti di formazione e lavoro sono approvati da: Provincia (art. 5, c. 4 L.R. 17/2005) Ministro del Lavoro e delle Politiche del Lavoro per assunzioni in sedi ubicate nel territorio di più regioni (art. 3, c. 3 L. 863/1984 modificato dalla L. 169/1991) Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro del Lavoro per progetti relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica (art. 3, c. 15 L. 863/84) Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi ad accordi nazionali tra associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali nel caso siano recepiti dal dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 3, c. 3 L. 863/1984 modificato dalla L. 169/1991).
TERMINI DI AUTORIZZAZIONE	30 giorni dalla presentazione del progetto (art. 3, c. 8 Legge 451/1994)
VALIDITÀ DEI PROGETTI	12 mesi dalla data di approvazione del progetto (orientamento CRT e circolare Ministero Lavoro n. 311/1998)
DURATA	La durata del contratto varia secondo la tipologia (art. 16, c. 4 L. 451/1994): Massimo 24 mesi per le tipologie A1 e A2 Massimo 12 mesi per la tipologia B La Commissione Regionale per l'Impiego, nell'affermare che per i progetti riguardanti casi di qualificazione semplice la durata di attività formativa e lavorativa non deve essere inferiore a sei mesi, ha deliberato segue (Delibera 17/12/1987): impiegati direttivi 24 mesi impiegati di concetto, intermedi e operai specializzati: da 18 a 24 mesi impiegati d'ordine e operai qualificati da 12 a 18 mesi I progetti relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica possono prevedere una durata superiore a 24 mesi (art. 3, c. 15 L. 863/1984).

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE	I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro possono essere assunti ad un livello inferiore a quello di destinazione (art. 16, c. 3 L. 451/1994)
PART-TIME	Minimo 24 ore settimanali o all'equivalente in caso di part-time verticale (orientamento CRI dell'8/5/1987) L'orario di lavoro può essere modificato dopo l'approvazione del progetto a seguito di una comunicazione da parte dell'Ente contenente sia i motivi di tale modifica, sia una dichiarazione di accettazione dell'orario di lavoro da parte del lavoratore interessato da assumere o già assunto (orientamento CRT 16/5/2000: modulo + orientamenti)
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO	Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare al lavoratore sull'esperienza svolta e a trasmettere al Centro per l'Impiego territorialmente competente idonea certificazione dei risultati conseguiti (art. 16, c. 9 L. 451/94) NB: la comunicazione al Centro per l'impiego deve avvenire su apposito modulo ministeriale, che non risulta essere mai stato predisposto.
NUMERO MASSIMO DI LAVORATORI DA ASSUMERE	Rapporto (100%) tra il numero degli addetti a tempo indeterminato (compresi i collaboratori) e il numero dei contrattisti in formazione. Si può derogare a tale rapporto nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di strutture formative esterne (orientamento CRI dell'8/5/1987).
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO	Si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. Il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuato durante, ovvero al termine, del contratto di formazione e lavoro (art. 3, c. 5 L. 863/1984).
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	Malattia, gravidanza, puerperio e servizio militare (Sentenza n. 149/1993 della Corte Costituzionale)
SOSTITUZIONE LAVORATORE DIMISSIONARIO	La sostituzione è consentita a condizione che si verifichi durante il periodo di validità del progetto di riferimento e comunque non oltre la metà della durata del singolo rapporto di formazione e lavoro (Circolare n. 20/97 del Ministero del Lavoro)
INCENTIVI ECONOMICI	Riduzione sulle correnti aliquote del 25% (la percentuale sale al 50% per gli enti operanti nelle aree del Mezzogiorno) (Circolare DG Entrate Contributive del 23/2/1999 prot. n. 63152)
INCENTIVI NORMATIVI	I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (art. 3, c. 10 L. 863/84).
SANZIONI	La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante della prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (art. 36, c. 2, D.lgs 30/3/2001, n. 165).
RIFERIMENTI NORMATIVI	LEGGI Art. 3 Legge 19/12/1984, n. 863 Art. 8 Legge 29/12/1990, n. 407 Art. 5 Legge 15/10/1991, n. 334 (profughi) Art. 36 D.lgs 30/03/2001, n. 165 art. 85 D.lgs 10/09/2003, n. 276 CIRCOLARI O PARERI Circolare del Ministero del Lavoro n. 42 del 23/3/1991 Circolare del Ministero del Lavoro n. 148/91 del 19/11/1991 (profughi) Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/97 dell'11/2/1997 Circolare del Ministero del Lavoro n. 311 dell'11/5/1998 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8/5/2002 Circolare INPDAP prot. 633922 del 22/5/2002 Parere ARAN del 4/12/2000 SENTENZE Sentenza della Corte Costituzionale n. 149 1-8/4/1993 DELIBERE

Delibera Organismo di concertazione delle parti sociali
Delibera della Commissione Regionale per l'Impiego del 17/12/1987

ORIENTAMENTI

Orientamenti Organismi di concertazione delle parti sociali
Orientamenti della Commissione Regionale per l'Impiego del 8/5/1987
Orientamenti della Commissione Regionale Tripartita del 16/5/2000